



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

(adottato con delibera n. 49 /2017/CA nella riunione n. 18 – del 14 giugno 2017)

Maggio 2017



INDICE

| | |
|---|--------|
| 1. - PREMESSA | Pag. 3 |
| 2. - PROGRAMMAZIONE ED ATTIVAZIONE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA | Pag. 3 |
| 3. - AVVISO DI SELEZIONE | Pag. 4 |
| 4. - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE | Pag. 4 |
| 5. - PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI | Pag. 4 |
| 6. - COLLEGAMENTO CON IL DOTTORATO DI RICERCA | Pag. 5 |
| 7. - DURATA | Pag. 5 |
| 8. - IMPORTO | Pag. 6 |
| 9. - REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE | Pag. 6 |
| 10. - PROGRAMMI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA | Pag. 6 |
| 11. - SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE | Pag. 6 |
| 12. - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE | Pag. 7 |
| 13. - MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA E RECESSO | Pag. 8 |
| 14. - ABROGAZIONI E NORMA TRANSITORIA | Pag. 8 |



1. - PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 240/2010, l'istituto dell'assegno di ricerca è regolato dall'art. 22 della suddetta legge, il cui comma 1 attribuisce alle Università, le Istituzioni e gli Enti pubblici di ricerca, all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), all'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico sostenibile (ENEA) nonché alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, la possibilità di conferire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

2. - PROGRAMMAZIONE ED ATTIVAZIONE DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

Le Unità di struttura di primo livello (per brevità Unità) che svolgono attività tecnico-scientifiche e di studio (Unità proponenti), sottopongono al Presidente, in qualità di responsabile della gestione, con cadenza annuale, il fabbisogno di personale da reclutare mediante conferimento di assegni di ricerca. Le posizioni da richiedere devono essere legate alle attività dei settori di competenza delle singole Unità, nonché alle specificità professionali che insistono sui predetti settori.

Le Unità dell'Agenzia ENEA potranno richiedere al Presidente, in qualità di Responsabile della gestione, l'attivazione, nell'anno di riferimento, di assegni di ricerca, già previsti nella programmazione triennale, coerenti con gli obiettivi di ricerca definiti dal ruolo assegnato, nonché con il *budget* alle stesse attribuito sul competente capitolo di spesa in sede di bilancio di previsione. Nella programmazione delle spese, ogni Unità dovrà altresì tener conto degli assegni da attivare obbligatoriamente per impegni contrattualmente assunti con soggetti finanziatori. In base alle richieste di attivazione pervenute, il Presidente autorizzerà l'adozione di un bando di selezione annuale per più aree scientifiche di interesse dell'Agenzia.

In casi eccezionali, la richiesta di avviamento delle procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca riguardanti professionalità non presenti nel programma triennale complessivo presentato dalle Unità di primo livello, accompagnata dai documenti comprovanti la copertura finanziaria avallati dalla Direzione Amministrazione Centrale (AMC) ai fini del rispetto del limite di *budget* assegnato, verrà inoltrata dall'Unità interessata al Presidente per il tramite della Direzione Personale (PER), che verificherà le prescrizioni normative in materia.

Per entrambe le procedure sopra specificate, PER - Servizio Reclutamento, Pianificazione Organici e Gestione del rapporto di lavoro (per brevità ROG) provvederà alla redazione e pubblicazione del bando di selezione, nonché a seguire gli atti di procedura selettiva fino alla pubblicazione della graduatoria, avvalendosi, se del caso, degli uffici del personale periferici per la stipulazione del contratto individuale di collaborazione, come previsto dal successivo art. 10 del presente Regolamento.

Resta inteso che l'attivazione di ciascun assegno di ricerca, tanto coerente con la programmazione triennale, quanto con la diversa procedura prevista nei casi eccezionali, dovrà avvenire solo a seguito dell'approvazione dello specifico programma di ricerca che preveda la collaborazione dell'assegnista, previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria.



3. - AVVISO DI SELEZIONE

La disponibilità di posizioni per assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e le modalità di partecipazione alla selezione, saranno indicate in bandi di concorso il cui estratto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I bandi in versione integrale saranno, poi, resi pubblici per via telematica, mediante divulgazione dei medesimi sul sito dell'ENEA, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea e, nei casi previsti, tradotti in lingua inglese.

La selezione avrà luogo per titoli ed esame-colloquio finale.

In relazione al numero delle domande, l'ENEA potrà fare ricorso anche a procedure di preselezione, correlate alla complessità e specificate nel bando, a mezzo di quiz attitudinali e/o di cultura generale, le cui modalità di svolgimento ed i risultati verranno resi noti esclusivamente per via telematica.

Saranno valutati come titoli, fra gli altri, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia sia all'estero.

Ai fini dell'attribuzione degli assegni di ricerca costituirà titolo di preferenza il dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero.

Accederanno all'esame-colloquio quei candidati per i quali sarà accertato, in base ai titoli presentati e all'attinenza degli stessi con l'attività di ricerca indicata nel bando, un'elevata qualificazione quanto alla collaborazione richiesta.

4. - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

A seguito della pubblicazione del bando, verrà costituita dal Presidente una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, coadiuvata da un dipendente con funzioni di Segretario. La Commissione, nominata dal Presidente, può essere composta anche di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Agenzia, purché senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'ENEA.

La Commissione, per le attività di segreteria tecnica, si avvarrà del supporto di PER e potrà richiedere – per l'approfondimento della valutazione della professionalità dei candidati - l'apporto qualificato di esperti, anche esterni all'ENEA, nelle tematiche di ricerca oggetto della selezione.

La Commissione opererà secondo i criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità degli atti.

Resta ferma la possibilità che l'ENEA, nel caso in cui bandisca un'unica procedura selettiva per più aree scientifiche di interesse dell'Agenzia, in coerenza con quanto illustrato nella prima parte del precedente punto 2, potrà avvalersi di un'unica Commissione, come sopra nominata, che formuli, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree scientifiche interessate.

5. - PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI

Potranno candidarsi alle selezioni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca strettamente correlato con le posizioni di cui al bando di selezione.

Nel caso di messa a concorso di una pluralità di assegni con un unico bando, ciascun candidato potrà concorrere per un'unica posizione.



Non potrà partecipare alle selezioni il personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato presso le Università, le Istituzioni e gli Enti pubblici di ricerca, l'ASI, l'ENEA, nonché presso le Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Gli esiti delle selezioni concorsuali verranno resi noti esclusivamente per via telematica a mezzo pubblicazione degli stessi sul sito dell'ENEA.

Le graduatorie avranno efficacia per tre anni e nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'ENEA per la mancata sottoscrizione dei contratti di collaborazione agli assegnisti selezionati.

Peraltro, dette graduatorie definitive, entro l'arco di efficacia sopra indicato, potranno essere utilizzate - in presenza dei medesimi requisiti di ammissione alla selezione - per successivi conferimenti di assegni di ricerca riferiti ad analoghi o anche differenti filoni tematici.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Gli assegni di ricerca non comportano diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'ENEA.

6. - COLLEGAMENTO CON IL DOTTORATO DI RICERCA

Il bando di selezione, sulla base della complessità del tema di ricerca assegnato, nonché della previsione dell'obbligo di frequenza delle attività didattiche e della compatibilità di tale obbligo con lo svolgimento del progetto di ricerca riguardante la selezione, potrà stabilire che il titolare dell'assegno (di seguito per brevità "assegnista") possa, contestualmente allo svolgimento dell'attività di ricerca presso l'Agenzia, partecipare o meno ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa.

La contestuale frequenza di un corso di dottorato non dovrà comunque pregiudicare il proficuo svolgimento del rapporto di collaborazione con l'ENEA.

7. - DURATA

Gli assegni possono avere una durata compresa tra 1 e 3 anni, fatto salvo quanto previsto nell'ultima parte del precedente punto 2, e sono rinnovabili con le modalità di seguito precisate.

Con il termine "rinnovo del contratto" è da intendersi l'apposizione di un nuovo termine finale al contratto di collaborazione individuale.

L'eventuale rinnovo richiesto, nei limiti fissati dal bando, dal Responsabile di Unità, verrà disposto sulla base di una relazione redatta dal "Coordinatore dell'attività di ricerca" (di seguito per brevità "Coordinatore") che indichi, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell'assegno, l'apporto quali-quantitativo offerto dall'assegnista, la reale esigenza di prosecuzione della collaborazione, nonché la perdurante sussistenza della copertura finanziaria prevista per il medesimo programma di ricerca.

La richiesta di rinnovo di cui sopra dovrà essere indirizzata a PER.



La durata complessiva dei singoli rapporti di collaborazione instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore al termine fissato dalla legge, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza del dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo di durata del relativo corso.

Con le Disposizioni che adottano il bando il concorso, approvano la graduatoria finale e dispongono l'attivazione del contratto di ricerca, il Presidente, in qualità di Responsabile della gestione, delega i Direttori dei Dipartimenti a disporre, con propria determinazione dirigenziale, il rinnovo del contratto e a sottoscrivere lo stesso, fermo restando il rispetto dell'iter sopra descritto.

8. - IMPORTO

L'importo degli assegni è parametrato sulla base dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in virtù della necessità di massimizzare le risorse disponibili e consentire la più ampia partecipazione numerica di studiosi ai progetti di ricerca.

9. - REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE

Agli assegni di ricerca si applica il regime fiscale e previdenziale di cui all'art. 22, comma 6, della Legge 240/2010.

10. - PROGRAMMI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA

Costituisce deroga alla procedura prevista negli articoli precedenti il conferimento di assegni di ricerca a cittadini dell'Unione Europea e non che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni, nel quadro di progetti di ricerca europei o internazionali o selezionati nell'ambito del Consorzio di partner costituito per i suddetti progetti di ricerca, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari.

In riferimento a quanto sopra l'ENEA conferisce, per chiamata diretta, assegni di ricerca per la collaborazione o l'esecuzione di progetti interamente finanziati dalle Unità nell'ambito di specifici programmi di ricerca che siano stati già oggetto di valutazioni comparative europee.

L'importo minimo dell'assegno di ricerca (fissato con D.M. del 9 marzo 2011 n. 102 in euro 19.367,00) può essere derogato per la tipologia di assegni di cui al presente paragrafo, nei casi in cui la normativa specifica applicabile al progetto di ricerca preveda in modo inderogabile la determinazione dell'importo da corrispondere.

11. - SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Le collaborazioni saranno formalizzate mediante appositi contratti che, sottoscritti dal Presidente, verranno trasmessi a PER, che curerà:

- la successiva sottoscrizione dei contratti stessi da parte degli assegnisti, anche avvalendosi degli uffici del personale periferici;
- la predisposizione di una apposita banca dati, al fine di favorire il monitoraggio della consistenza numerica, della durata, della spesa e di eventuali altre vicende rilevanti inerenti gli assegni di ricerca.



Gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati dei contratti sul sito istituzionale dell'Agenzia a norma del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, e delle indicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Agenzia ENEA saranno curati da PER-ROG.

12. - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Il coordinamento dell'attività del titolare dell'assegno sarà affidata al Coordinatore che avrà le seguenti responsabilità:

- coordinare lo svolgimento dell'attività di collaborazione dell'assegnista, accertandosi che sia svolta secondo i criteri di correttezza e buona fede;
- nel caso di collaborazione di durata superiore ad un anno, predisporre una relazione annuale di valutazione dell'attività del titolare di assegno;
- predisporre la relazione conclusiva dell'attività di ricerca, anche ai fini di un eventuale rinnovo dell'assegno;
- segnalare al Responsabile dell'Unità e a PER eventuali gravi fatti e/o inadempienze che possano dar luogo all'interruzione del rapporto di collaborazione ed, in generale, ogni vicenda anomala relativa allo stesso;
- vigilare sul corretto adempimento degli obblighi dell'assegnista più sotto elencati.

L'assegnista, che parteciperà a programmi di ricerca, con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico scientifiche, dovrà, tra l'altro:

- attenersi alle indicazioni ed agli indirizzi del Coordinatore;
- svolgere la propria collaborazione in osservanza dei principi di correttezza e buona fede, nonché nel rispetto delle strutture dell'ENEA e del personale dipendente, ovvero di ulteriori collaboratori con i quali potrà venire a contatto;
- attenersi al dovere di riservatezza in merito a cognizioni delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività lavorative;
- garantire la propria presenza presso le strutture ENEA (o altre diverse strutture individuate dall'ENEA), in osservanza delle indicazioni del Coordinatore ed al fine del corretto svolgimento della attività di ricerca;
- nel caso di collaborazione di durata superiore ad un anno, predisporre una relazione annuale sull'attività svolta;
- svolgere, per tutta la durata del contratto, l'attività di collaborazione nell'ambito del tema indicato dall'avviso di selezione concorsuale;
- osservare, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti ENEA e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nonché le previsioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione ENEA.

L'assegnista potrà fruire del servizio mensa (ove esistente) alle stesse condizioni previste per il personale ENEA, nonché del servizio di trasporto, compatibilmente con le disponibilità residue sui mezzi adibiti al trasporto dei dipendenti.



Limitatamente alla disciplina relativa alla proprietà industriale, si osserverà quanto previsto dal D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà intellettuale) e ss.mm., nonché dalla Circolare UTT n. 1 del 23 febbraio 2011, estendendo le disposizioni ivi contenute anche ai titolari di assegno di ricerca.

13. - MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA E RECESSO

La malattia, l'infortunio o la gravidanza dell'assegnista non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che, pertanto, resta sospeso nei relativi periodi, senza erogazione del corrispettivo.

Tuttavia, mentre la malattia e l'infortunio del collaboratore non determinano la proroga della durata del contratto, diversamente la gravidanza comporta una proroga pari a 180 giorni della collaborazione in essere.

Le parti possono recedere dal rapporto di collaborazione, prima della scadenza del termine, per giusta causa.

Ai fini di cui sopra, si intende per giusta causa quella che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di collaborazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nel caso di rapporto di collaborazione di durata superiore ad un anno, una valutazione negativa ricevuta dall'assegnista nella relazione annuale di valutazione dell'attività da parte del Coordinatore;
- mancata osservanza degli obblighi dell'assegnista previsti dal precedente punto 12;
- opzione, da parte dell'assegnista, per collaborazione esclusiva con committente diverso dall'ENEA o per stipulazione di contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro.

14. - ABROGAZIONI E NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento, adottato con Delibera n. 49/2017/CA, che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso con apposita Circolare sul sito IntraENEA, sostituisce il "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca" adottato con Disposizione Commissariale n. 44/2015/COMM del 27/01/2012, che viene pertanto abrogato.

Le procedure di selezione attivate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono concluse secondo il previgente Regolamento.

